

La giurisprudenza italiana e il valore giuridico della relazione con l'animale familiare. La sentenza n. 1256/2025 del Tribunale di Brescia.

di Paolo Donadoni*

Abstract EN: A recent ruling by the Court of Brescia confirms the position of the judges in recognising compensation for “interspecific damage” suffered by the owner for the killing of their pet. Animals are now considered part of the family and, as such, share the daily life of their owner and enjoy special protection. The unlawful act that causes its death, therefore, determines the interruption of the emotional relationship between the owner and his pet, to which case law attributes a specific value that can also be compensated for in “non-pecuniary” terms. This paper aims to verify the socio-cultural and argumentative path that underpins the compensability of “interspecific damage”.

Abstract IT: Una recente sentenza del Tribunale di Brescia conferma l'orientamento dei giudici di merito nel riconoscere il risarcimento del “danno interspecifico” patito dal padrone per l'uccisione del suo animale d'affezione. L'animale, infatti, è oramai considerato un componente della famiglia e, in quanto tale, condivide la vita quotidiana del padrone e gode di particolari tutele. L'atto illecito che ne cagiona la morte, pertanto, determina l'interruzione della relazione affettiva tra il padrone e il suo animale familiare, a cui la giurisprudenza attribuisce uno specifico valore che può essere monetizzato e risarcito anche sotto profilo “non patrimoniale”. Questo scritto intende verificare il percorso socio-culturale e argomentativo che fonda la risarcibilità del “danno interspecifico”.

Sommario: 1. Introduzione: il risarcimento del danno interspecifico. – 2. Il caso. – 3. L'animale come essere senziente. – 4. L'animale nella famiglia. – 5. La normativa più recente. – 6. La giurisprudenza più recente. – 7. Osservazioni finali: l'importanza della locuzione “danno interspecifico”.

* Docente a contratto di Bioetica giuridica all'Università degli studi di Genova, Vice-Presidente dell'Istituto Italiano di Bioetica - sez. Liguria e Avvocato.

1. Introduzione: il risarcimento del danno interspecifico.

La giurisprudenza italiana di merito (ossia le sentenze dei Giudici di Pace, dei Tribunale e delle Corti d'Appello) oramai da circa trent'anni¹ riconosce il valore giuridico della relazione tra gli umani e i loro animali famigliari, al punto che colui che con un atto illecito causa l'interruzione di questa relazione può venire condannato anche al risarcimento di un danno "non patrimoniale" (cosiddetto danno "interspecifico" o "alla relazione interspecifica")². Titolari del diritto risarcitorio sotto profilo non patrimoniale sono i padroni³ dell'animale, quindi coloro che hanno stabilito con lui una condivisione del vissuto quotidiano (a prescindere, nel caso del cane, dall'intestazione all'anagrafe canina, che riguarda invece l'individuazione del proprietario). Dato che rileva la figura di coloro che si prendono cura dell'animale, può anche accadere che addirittura tutto il nucleo famigliare sia ritenuto legittimato a chiedere il risarcimento di questo profilo di danno. Si tratta, infatti, del nocumento per la perdita di un interlocutore relazionale affettivo. Una circostanza di grande rilievo, poiché riconosce che tra umani e animali può stabilirsi una relazione che contribuisce all'affermazione della personalità dei singoli individui e alla conservazione degli equilibri familiari.

2. Il caso.

L'ultimo caso noto (nel momento in cui scrivo) è riferito alla sentenza n. 1256/2025 del Tribunale di Brescia⁴ della scorsa primavera.

Un cane di razza pinscher, passeggiando sulla pubblica via tenuto al guinzaglio dal padrone (su questo punto vi era contestazione tra le parti, ma il Tribunale ha ritenuto non provata l'assenza del guinzaglio), stava rientrando nella propria abitazione. Improvvisamente venne aggredito da un altro cane, di razza lupo cecoslovacco, che circolava solo e libero, privo di guinzaglio e di museruola. Il secondo cane aggredendo il primo, lo afferrava con un morso e lo scuoteva violentemente più volte, finché il primo giaceva al suolo esanime. Sarebbe deceduto poco dopo nell'ambulatorio di un veterinario. Questa la dinamica dei fatti, come accertata in sede di istruzione probatoria, senza particolari differenze nelle versioni fornite dalle parti coinvolte.

¹ La prima sentenza risale al 1994: Pret. Rovereto, sent. n. 177/1994, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1995, 133-139, con commento di P. ZATTI, 135-139; citata anche in S. CASTIGNONE, *Povere bestie*, Venezia, 1997, 93.

² Per un approfondimento sul concetto di "danno interspecifico", cfr. P. DONADONI, *Il "danno interspecifico" per la perdita della relazione con l'animale d'affezione*, Torino, 2024, con un inserto dedicato a trent'anni della relativa giurisprudenza in Italia.

³ La figura del "padrone" non coincide necessariamente con quella del "proprietario". Il proprietario, infatti, è colui che ha acquistato l'animale, che ne risulta intestatario, mentre il padrone è colui che se ne prende cura nella vita quotidiana.

⁴ Trib. Brescia, 28 marzo 2025, n. 1256, in *OneLegale*.

La difesa del convenuto diceva che era stato dimenticato socchiuso il cancelletto a delimitazione del giardino dell'abitazione, cosicché il lupo cecoslovacco era potuto sfuggire al controllo di colui che lo aveva in custodia, subito inseguito da detta persona, che tuttavia raggiungeva il luogo dell'evento ad accadimenti già avvenuti.

La compagnia assicuratrice del convenuto offriva, *ante causam*, una somma risarcitoria onnicomprensiva di Euro 1.000,00, che tuttavia non veniva accettata dai danneggiati.

Il Tribunale riconduceva la domanda degli attori alla responsabilità oggettiva per custodia di animali di cui all'art. 2052 c.c. Rilevava che, tra "proprietario" del cane e suo "conducente", la responsabilità è alternativa, per cui nel caso in esame il proprietario non avendo provato il trasferimento della responsabilità al conducente, restava lui stesso direttamente obbligato a risarcire il danno. Il conducente dell'animale veniva quindi liberato dall'obbligazione risarcitoria. Il proprietario no.

Il Tribunale riteneva provato il fatto storico (l'aggressione del cane e la conseguenza lesiva) e non provata, invece, la corresponsabilità ex art. 1227 c.c. delle parti attrici, dedotta dal convenuto (per assenza di utilizzo del guinzaglio nella conduzione del cane aggredito) ma, per l'appunto, non dimostrata. L'art. 1227 c.c. prevede un'inversione dell'onere della prova: mentre il danneggiato doveva provare l'evento lesivo (per ottenere il risarcimento del danno), il danneggiante doveva provare la corresponsabilità del danneggiato nell'aver cagionato o aggravato il danno (per liberarsi, totalmente o parzialmente, dall'obbligo di risarcire il danno).

Valutate le circostanze, il Tribunale condannava il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali, in Euro 500,00 per il valore del cane (considerata la sua età avanzata) e in Euro 60,00 per lo smaltimento della carcassa. Il Tribunale liquidava poi il danno non patrimoniale per un totale di Euro 7.100,00 (da notare la differenza economica tra le quantificazioni del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale) così ripartiti: Euro 1.500,00 per i familiari conviventi dell'animale (+ Euro 300,00 per colui che ha assistito all'evento «derivandone una più intensa sofferenza, anche per il pensiero di non aver potuto impedirne la morte») ed Euro 800,00 per il familiare non-convivente.

Quanto al profilo non patrimoniale del danno, dopo aver rilevato che allo stato la sua risarcibilità non risulta pacifica in giurisprudenza⁵, tuttavia il Tribunale constatava altresì che si sta consolidando un orientamento di merito favorevole al risarcimento di questa voce di danno (all'uopo citava una serie di sentenze pregresse). In particolare, il Tribunale rilevava che, verificata la disciplina nazionale ed europea, «si evince la volontà legislativa volta ad una pregnante tutela del legame che l'animale – quale essere senziente – instaura con l'uomo» e, concludeva, con riferimento al nostro ordinamento giuridico,

⁵ Ancora permane la posizione contraria delle Sezioni Unite: Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *OneLegale*.

«deve ritenersi [...] che la perdita dell'animale possa determinare la lesione di un interesse della persona alla conservazione della propria sfera relazionale-affettiva, costituzionalmente tutelata attraverso l'art. 2 Cost., atteso che il rapporto tra padrone e animale d'affezione costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale».

Il Tribunale, successivamente, negava espressamente che potesse trattarsi di un «danno bagatellare» (come invece avevano ritenuto le Sezioni Unite del 2008), mentre confermava sia la necessità che venissero previamente accertate la «gravità» della lesione e la «serietà» del danno, sia la sussistenza dell'onere della prova a carico della parte richiedente trattandosi di un «danno-conseguenza» (quindi non risarcibile *in re ipsa*).

Ma su quali basi viene legittimata la relazione tra umani e animali d'affezione? Come gli animali d'affezione entrano a far parte della famiglia? Si tratta di concetti giuridicamente fondati? Per rispondere a queste domande, occorre svolgere un (pur breve) percorso argomentativo.

3. L'animale come essere senziente.

Il concetto di animale è radicalmente mutato nel tempo, in particolare grazie all'acquisizione di nuove conoscenze scientifiche. Tra i dati più rilevanti, figura senz'altro il possesso della senzienza da parte di alcuni animali, ad es. i mammiferi. Per senzienza⁶, secondo la definizione oggi prevalente⁷, non si intende solo ed esclusivamente la sensibilità nocicettiva, bensì la capacità di vivere soggettivamente il mondo, ossia di provare piacere e dolore, di avere intenzioni, di fare esperienze, di sentire emozioni, di essere dotati di abilità cognitive specie-specifiche. Un concetto ampio e articolato⁸, che conduce anche alla possibilità di relazionarsi con gli esseri umani e di sviluppare attaccamento nei loro confronti.

⁶ Un concetto, quello di senzienza, che ha vissuto, nel tempo, un significativo *iter* di variazione. Sul punto, cfr. ad es. F. MUCCI, *La tutela degli animali tra diritto europeo, internazionale e costituzionale*, in *eurojus.it*, 2022, 260: «l'opinione umana su quali individui siano senzienti è variata molto con il passare del tempo, per ricomprendere dapprima tutti gli esseri umani invece che solo una parte di essi, poi certi mammiferi tenuti per compagnia, quindi certi animali che sembravano simili agli umani, come le scimmie, poi i grandi mammiferi, poi tutti i mammiferi, poi tutti gli animali a sangue caldo, poi tutti i vertebrati e infine anche alcuni invertebrati».

⁷ V., ad es., M.C. NUSSBAUM, *Justice for Animals: Our Collective Responsibility*, 2022, trad. it. *Giustizia per gli animali*, Bologna, 2023.

⁸ Per un approfondimento, cfr. R. MARCHESINI, *I diversi piani della Soggettività Animale*, in M. PITTALIS (a cura di), *Diritto degli esseri animali. Dibattito*, Bari, 2025, 37-49.

4. L'animale nella famiglia.

Ma la relazione tra umani e animali può assumere anche connotati tali da inserire questi ultimi nei contesti familiari.

Il danno interspecifico, infatti, risulta risarcibile solo ed esclusivamente perché nel mondo dei viventi, tra gli animali oggetto di domesticazione, si è individuata una categoria giuridica di animali senzienti che, in base alla loro relazione con gli umani, hanno assunto un valore peculiare (si può pertanto evincere un fondamento utilitaristico, in chiave antropocentrica, di questa categoria giuridica). A ben vedere, tuttavia, il diritto ha solo confermato (e disciplinato) un dato empirico affermatosi nelle nostre comunità a partire dalla seconda metà del Novecento⁹, quando gli animali d'affezione hanno iniziato a convivere stabilmente con le persone. Un dato che si è ingigantito all'inizio del Nuovo Millennio, al punto che oggi i numeri testimoniano una presenza massiva di animali d'affezione nelle famiglie del mondo occidentale (si parla di circa il 50% delle famiglie italiane).

Tra le tante relazioni di utilità stabilite con gli animali nell'ottica antropocentrica, la categoria giuridica degli "animali d'affezione" (o, nell'uso invalso quale sinonimo, degli "animali da compagnia") è diventata compagna di vita degli esseri umani all'interno dei contesti urbanizzati. Condividono la vita dei loro padroni, l'abitazione, le abitudini, le attività, le vacanze (talora con eccessi comportamentali che sfociano in una indebita antropomorfizzazione). Sono diventati componenti – atipici in quanto animali, ma tipizzati prima dalle prassi sociali¹⁰ poi anche dal diritto¹¹ – dei nuclei familiari. Sicché il loro decesso può essere vissuto dai padroni come un vero e proprio lutto¹².

5. La normativa più recente.

Il quadro normativo relativo agli animali ha vissuto negli ultimissimi anni una rapida e significativa evoluzione.

Sono almeno due i passaggi legislativi di grande importanza che si possono riscontrare, a partire dalla L. cost. n. 1/2022¹³ che presenta varie ragioni di importanza: ha modificato per la prima volta i *Principi fondamentali* della

⁹ G. GUZZALOCA, *Umani e animali. Breve storia di una relazione complicata*, Bologna, 2021, 120.

¹⁰ Secondo il Rapporto Unipol-Ipsos 2024, 8 italiani su 10 considerano gli animali d'affezione quali componenti della famiglia (Cfr. Unipol-Ipsos, *Il rapporto tra gli italiani e gli animali domestici*, marzo 2024, 36, https://changes.unipol.it/wp-content/uploads/2024/06/Osservatorio-Unipol-2024-wave-1-Animali-domestici_15.03-003.pdf)

¹¹ A partire dalla l. 14 agosto 1991 n. 281, *Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*.

¹² Due letture sul tema del lutto: P. GALLUCCI, *Il dolore negato. Affrontare il lutto per la morte di un animale domestico*, Perugia, 2018; R. MANTEGAZZA, *L'ultimo scodinzolio*, Aprilia, 2019.

¹³ L. cost. 11 febbraio 2022, n. 1, *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*.

Costituzione; ha inserito esplicitamente per la prima volta il vocabolo animali in Costituzione; ha introdotto implicitamente il concetto di animale per altre tre volte, in quanto ricompreso in quelli di ambiente, biodiversità ed ecosistemi (sempre nell'art. 9 Cost.); ha previsto una riserva di legge statale per la tutela degli animali, così confermandone la rilevanza di valore primario per il legislatore.

Inoltre, dopo la modifica dell'art. 727 c.p. nel 2024¹⁴, che ha introdotto aumenti di pena e sanzioni amministrative accessorie in tema di abbandono degli animali¹⁵, nel 2025 la cd. "Legge Brambilla"¹⁶ ha introdotto una rubricazione di tutela diretta (e non indiretta, come sempre era stato in precedenza) degli animali nel Titolo IX-bis del Libro II del c.p., che oggi infatti recita: "Delitti contro gli animali" (anziché, come in precedenza: "Delitti contro il sentimento per gli animali"). Un passaggio concettuale di notevole rilevanza. Oramai è chiaro: non è più il sentimento umano per gli animali ad essere tutelato, ma direttamente gli animali in quanto riconosciuti esseri senzienti.

6. La giurisprudenza più recente.

In ambito civile, il quadro ricostruttivo del danno interspecifico si è stabilizzato sul riferimento all'art. 2 Cost.¹⁷, quale clausola generale a contenuto atipico in grado di accogliere i mutamenti del sentire sociale e quindi anche l'emergere e il profilarsi di nuove dimensioni dirittuali.

Il concetto giuridico su cui si fonda questa fattispecie è semplice. La persona costruisce ed esprime la propria personalità in base alle relazioni che stabilisce

¹⁴ L. 25.11.2024, n. 177, *Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

¹⁵ In particolare, se l'abbandono avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo; se poi l'abbandono è stato commesso mediante l'uso di veicoli, si prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.

¹⁶ L. 6 giugno 2025, n. 82, *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.*

¹⁷ In dottrina, cfr. *ex multis* G. CRICENTI, *Il danno al valore di affezione: il cavallo e il congiunto*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2008, 2, I, 219; F. BILOTTA – P. ZIVIZ, *Il nuovo danno esistenziale*, Bologna, 2009, 533-534; P. RUSSO – S. ROSSI, *Danno e giurisprudenza*, Milano, 2013, 94; S. ROSSI, *L'anello di Re Salomone. Note sulla condizione giuridica degli animali d'affezione*, in *Forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/rossi.pdf*, 24 settembre 2015; M. PITTALIS, *Separazione personale fra coniugi e "affido" dell'animale d'affezione*, in *Fam. e dir.*, 2016, 1173; M. BONA – C. CERLON, *Gli animali da compagnia contribuiscono alla qualità della vita tranne che per taluna Cassazione*, in *Resp. civ. e prev.*, 2019, 499; C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, in *Contr. e impr.*, 2020, 556; L. BERUTTI, *Riflessioni in tema di responsabilità extrapatrimoniale per il decesso o la lesione di animali d'affezione*, in *Giustiziacivile.com*, 2021, 14 e 18.

con gli altri. È la sua dimensione sociale, indissolubilmente intrecciata a quella individuale. Queste relazioni, pertanto, vengono tutelate dall'ordinamento giuridico. Si è accertato che anche le relazioni interspecifiche (quindi con un'alterità interlocutrice non-umana) contribuiscono a questa estrinsecazione della personalità di ciascuno e possono addirittura risultare benefiche sotto profilo salutistico (si abbia riguardo, ad es., ai fondamenti della pratica della *pet-therapy* in ambito medico).

Quindi, chi interrompe una siffatta relazione per inadempimento di un contratto o per responsabilità civile, deve risarcire il danno cagionato. Questo danno consiste nell'irreversibile venir meno della relazione interspecifica: l'umano ha perduto il suo animale familiare, con cui condivideva il quotidiano edificando – nel giorno dopo giorno – una biografia comune. Nessun altro animale potrà sostituire quello deceduto perché in una relazione affettiva i componenti si riconoscono reciprocamente nella loro individualità, sono infungibili l'uno all'altro¹⁸.

Tra i provvedimenti più recenti figura una casistica sia di responsabilità extracontrattuale (Trib. Torino, sent. n. 1536/2021¹⁹; Trib. Lucca, sent. n. 764/2021²⁰) che di responsabilità contrattuale (Trib. Prato, sent. n. 51/2025²¹; Trib. Pisa, sent. n. 1362/2023²²), ed emerge l'attestazione di quantificazioni risarcitorie di maggiore rilevanza rispetto al passato (fino a un massimo di Euro 6.000,00 a persona).

¹⁸ Per approfondire il tema della reciproca infungibilità tra umano e suo animale familiare, cfr. P. DONADONI, *Il danno alla relazione tra padrone e animale d'affezione. Il doppio binario dell'infungibilità*, in I. FANLO CORTÉS e G. SAVORANI (a cura di), *Il benessere degli animali non umani: valore autonomo o strumentale? Questioni bioetiche e ruolo del diritto*, Genova, 197-210.

¹⁹ Trib. Torino, 31 marzo 2021, n. 1536, in *OneLegale*: cane deceduto a causa dell'aggressione di un altro cane, avvenuta all'interno di un'autocarrozza in cui il cane aggressore si aggirava senza guinzaglio né museruola mentre il cane aggredito era al seguito del cliente. *Esito*: risarcimento liquidato quale "danno non patrimoniale" e quantificato in Euro 6.000,00 per un unico danneggiato).

²⁰ Trib. Lucca, 10 settembre 2021, n. 764, in *OneLegale*: cane deceduto a causa dell'aggressione di un altro cane avvenuta sulla pubblica via. *Esito*: risarcimento liquidato quale "danno non patrimoniale" e quantificato in Euro 1.800,00 per un unico danneggiato).

²¹ Trib. Prato, 25 gennaio 2025, n. 51, in *Danno e resp.*, 2025, n. 3, 353: cane deceduto in una pensione per animali a cui era stato affidato. *Esito*: risarcimento liquidato quale "danno non patrimoniale" e quantificato in Euro 6.000,00 per il proprietario-padrone e in Euro 4.000,00 per gli altri tre padroni, essendo la famiglia composta da quattro persone). Per un commento alla sentenza, cfr. P. DONADONI, *Il risarcimento per l'uccisione del cane familiare: confermato il valore etico-giuridico della relazione interspecifica*, in *Danno e resp.*, 2025, n. 3, 360-364 e P. DONADONI, *La prospettiva filosofico-giuridica del diritto interspecifico e il valore della relazione con gli animali non-umani*, in *Resp. civ. e prev.*, di prossima pubblicazione.

²² Trib. Pisa, 3 novembre 2023, n. 1362, reperibile presso il sito *PDA*, cancelleria telematica di Regione Toscana: cucciolo di cane gravemente danneggiato da intervento chirurgico veterinario che, peraltro, in occasione dell'intervento ha contratto altresì infezione da stafilococco. *Esito*: risarcimento liquidato quale "danno non patrimoniale" e quantificato in Euro 1.500,00 per ognuno dei due danneggiati).

7. Osservazioni finali: l'importanza della locuzione “danno interspecifico”.

Dall'analisi della sentenza in esame e da quanto illustrato, più generalmente, sulle caratteristiche della fattispecie del danno interspecifico, possiamo trarre alcune osservazioni.

Anzitutto, si tratta di un fenomeno che possiamo ritenere oramai irreversibile: umani e animali possono diventare compagni di vita. Possono condividere il quotidiano. La loro relazione assume un valore anche nell'ottica giuridica, come espressione sociale della personalità individuale, al punto che interromperla con un'azione illecita – cagionando la morte dell'animale – può determinare un dovere risarcitorio anche sotto il profilo non patrimoniale. Il danno affettivo del padrone (o dei padroni) va risarcito. La sua quantificazione avviene in via equitativa e sta progressivamente aumentando (da simbolica diviene economicamente significativa).

Ma perché denominare “interspecifico” questo danno? È davvero necessaria una nuova espressione linguistica? Ha solo un valore di suggestione? Oppure, quale concreta utilità può assumere? Chiarito il merito contenutistico del danno, queste domande meritano una pur breve riflessione finale.

Anzitutto l'agilità d'uso di una locuzione binomia (danno interspecifico) rispetto al ricorso a locuzioni specificative più articolate, rappresenta un valore operativo da non sottovalutare. Un'espressione breve, spiccia, immediata, risulta più efficace, viene adoperata più frequentemente e tende a diffondersi con speditezza. E con essa si diffonde il concetto che esprime. Quindi una prima utilità può essere pratica.

Emerge, inoltre, un valore sostanziale. Dire “danno interspecifico” significa richiamare – e mettere subito in chiaro – il dato relazionale che, seppure analizzato dal punto di vista di *H. sapiens* (poiché la logica risarcitoria è antropocentrica), oltrepassa i confini della specie umana. Non si tratta di voler gravare il mondo giuridico risarcitorio di una novella invenzione linguistica fine a sé stessa, dell'ennesimo balzo eclettico, bensì della volontà di porre in luce che nella fattispecie in esame è insita una differenza radicale: la differenza tra l'affettività unilaterale (che si esprime nei confronti del mondo oggettuale) e, invece, la relazione affettiva (che si instaura tra esseri viventi senzienti). Si tratta di un dato che merita di essere messo a fuoco: la relazione tra umani e animali famigliari ha una rilevanza socio-culturale, filosofico-giuridica, psicologica, ma anche antropologica e zooantropologica, che non possiamo riconoscere in null'altro del mondo non-biologico, oggettuale, artificiale. Questo dato, senza peraltro sovvertire la categoria (attualmente consolidata) del “danno non patrimoniale”, ma anzi in armonia con essa, traccia un solco profondo tra la risarcibilità della relazione umani/animali e le altre possibili ipotesi di risarcibilità relative all'extraumano. Un solco che merita di non

venire negato. Al contrario, un solco che merita di essere fatto oggetto di attenta esplorazione da parte del giurista.

